

06901 **DECRETO AIUTI TER/ In vista emendamento soppressivo del governo** 06901

Crisi, alert fiscali addio

«Criterio inadatto a rappresentare la difficoltà

DI MARCELLO POLLIO

Alert del fisco inappropriati e verso la soppressione. Le segnalazioni del fisco a carico delle imprese ritardatarie di pagamenti Iva sono un meccanismo che, allo stato, si rivela inadatto a rappresentare un parametro utile ad identificare un'impresa in crisi, ovvero in disequilibrio finanziario, apparendo un inutile aggravio ulteriore per l'amministrazione finanziaria. Con questa motivazione un emendamento al dl aiuti bis (si veda *ItaliaOggi* del 27 ottobre) propone di abrogare l'indice di allerta Iva previsto dall'art. 25-novis, comma 1, lett c), del dlgs 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Ccii), entrato in vigore il 15 luglio scorso.

Una norma tanto contestata. L'art. 25-novis introdotto nel Ccii, a seguito delle novità apportate dal dlgs 17 giugno 2022, n. 83, ha recepito *tourt court* la disposizione introdotta dall'art. 30 *sexies* della legge 29 dicembre 2021, n. 233 ed ha introdotto un nuovo limite di invito al pagamento e accesso alla Composizione negoziata della crisi in presenza di manat adempimenti Iva di entità esigua (5 mila euro). La disposizione, contenuto ora nel Ccii, era stata introdotta, secondo voci ministeriali, in attuazione del Pnrr che avrebbe richiesto all'Italia di accelerare l'efficienza nel recupero delle imposte. Tale scelta, in occasione del recepimento della direttiva *insolvency*, è stata fatta entrare nella definizione degli assetti organizzativi delle imprese per prevenire a crisi, come ora previsti dall'art. 3 del Ccii (si veda *ItaliaOggi* 7 del 20 giugno).

La disposizione rappresenta una vera mannaia per le imprese perché l'art. 3 del Ccii impone sia alle imprese individuali sia alle imprese collettive di istituire mi-

sure e assetti organizzativi idonei a prevenire la crisi e uno dei segnali della crisi è proprio rappresentato dalle soglie indicate dall'art. 25-novis che per l'agenzia delle entrate (Ade) è ora l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'Iva risultante dalla comunicazione Lipe del trimestre precedente, superiore all'importo di euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente. La segnalazione viene in ogni caso inviata dall'Ade se il debito è superiore a euro 20.000.

La soglia inadeguata e già corretta. Per la verità la soglia predetta è già stata cambiata e aumentata, pochi giorni dopo la sua approvazione, a cura dell'art. 37-bis, comma 1, lettera a) del dlgs 21 giugno 2022, n. 73, proprio a seguito di una presa d'atto che l'Ade stava procedendo a segnalazioni eccessive, con un evidente creato allarme in un momento particolarmente difficile. La precedente versione della soglia, infatti, non prevedeva il correttivo del 10% del volume di affari, così una segnalazione al contribuente arrivava anche per soli 5 mila euro. Importo evidentemente insignificante. Una segnalazione tanto vessatoria da avere indotto l'Ade a giustificarsi immediatamente con un comunicato stampa del 1 luglio, con il quale aveva dovuto dare atto che le comunicazioni erano un dovere imposto all'agenzia che doveva segnalare al contribuente e all'organo di controllo (collegio sindacale, ecc.) se esistente, gli omessi versamenti di importo superiore a 5 mila euro al fine di consentire alle imprese di valutare l'eventuale ricorso alla Composizione negoziata della crisi prevista dal dl 118/2021, con l'obiettivo di prevenire lo stato di crisi. L'iniziativa,

proseguiva il comunicato stampa, pertanto non era autonoma dell'Agenzia delle entrate ma un sistema di allerta a vantaggio dell'impresa per intercettare possibili crisi finanziarie.

L'emendamento ne propone l'abrogazione. Ebbene, il nuovo emendamento sembra proprio andare contro quella dichiarata utilità di prevenzione ed emersione della crisi, ovvero di presunto disequilibrio finanziario, giacché un inadempimento così minimo (5 mila euro o 20 mila euro) non ha alcun senso rispetto a tutti gli altri parametri che l'art. 3 Ccii indica e alle esigenze di verifica degli effettivi equilibri dei flussi finanziari dell'impresa. Se poi si considera che la segnalazione è riferita agli inadempimenti ricorrenti ma successivi al secondo semestre 2022, ecco che si comprende che le esposizioni debitorie delle imprese effettivamente in crisi sono ben altre.

In un contesto dove le imprese si trovano a dovere fare i conti con il caro energia, l'inflazione e le complessità dell'impennata dei tassi di interesse con contrazione dei finanziamenti alle aziende già colpite dalla crisi post pandemica, l'emendamento proposto appare avere molto senso, poiché evita anche ai collegi sindacali destinatari delle comunicazioni di trovarsi in imbarazzo e magari accentuare o inasprire ulteriormente le difficoltà in cui già si trovano oggi le imprese.

— © Riproduzione riservata —

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1878 - T.1752

